

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVI, CASOLI, ACONE, AGNELLI Arduino, COLETTA, CUTRERA, DIPAOLO, FOGU, GEROSA, GUALTIERI, GUIZZI, MANCIA, MARIOTTI, MARNIGA, MERAUVIGLIA, PERRICONE, PUTIGNANO, RIGO, VALIANI e ZANELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1987

Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi

ONOREVOLI SENATORI. – Il Senato, nella seduta del 13 marzo 1986, ha approvato in un testo unificato le proposte di legge di iniziativa dei senatori Covi e Vassalli e dei senatori Palumbo ed altri per la modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi.

La proposta di legge venne trasmessa al Presidente della Camera dei deputati il 18 marzo 1986, ma non fu definitivamente approvata in conseguenza dell'anticipato scioglimento delle Camere.

I sottoscritti senatori intendono ripresentare la proposta nel testo approvato dall'Aula del Senato sulla base delle seguenti considerazioni: la legge di riforma del diritto di famiglia 19

maggio 1975, n. 151, ha privilegiato il rito camerale nei confronti di quello ordinario nella risoluzione delle controversie previste dal libro primo del codice civile, come espressamente stabilito dall'articolo 38, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Ciò costituisce un'evidente attenzione e privilegio del legislatore per la natura stessa della problematica inerente ai rapporti familiari che richiede soluzioni rapide senza pastoie e ritardi procedurali, con immediato contatto delle parti contendenti con il magistrato.

La legge 1° dicembre 1970, n. 898, disciplinante i casi di scioglimento del matrimonio, ha stabilito nel suo articolo 9, ultimo comma, che le domande di revisione delle disposizioni

contenute nella sentenza di divorzio relative all'affidamento dei figli, nonché quelle concernenti la misura e le modalità dei contributi economici, vengono decise dal tribunale che provvede in camera di consiglio sentite le parti.

La Corte costituzionale, con sentenza del 10 luglio 1975, n. 202, ha confermato che con il rito camerale viene assicurato il principio del contraddittorio, della difesa legale e di un'istruzione probatoria documentale e tecnica di tipo perfettamente analogo a quello in atto per il rito ordinario. La Corte costituzionale in tale sentenza rileva le strette analogie esistenti tra il divorzio e la separazione personale per quanto attiene alla modificabilità delle disposizioni del giudice, sempre assunte *rebus sic stantibus*.

La Corte aggiunge che la naturale modificabilità dei provvedimenti nei due casi comporta l'assoluta irrilevanza della adozione del rito ordinario o di quello camerale per decidere le istanze di modifica e ciò appunto date le ricordate analoghe caratteristiche delle due procedure riguardo alla tutela della difesa dei mezzi per accertare la verità delle circostanze reciprocamente addotte dalle parti.

La legge 19 maggio 1975, n. 151, ha però lasciato inalterato il disposto dell'articolo 710 del codice di procedura civile formulato in base ai principi esistenti all'epoca della approvazione del codice di procedura civile avvenuta con legge 28 ottobre 1940, n. 1443. Tale articolo dispone che le parti possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole.

Una tale differenziazione di procedura non ha alcuna ragione di essere e comporta soltanto maggiore lentezza nella decisione, maggiori oneri di difesa e assai maggiori difficoltà di soluzioni conciliative raggiunte nella stragrande maggioranza dei procedimenti camerali per la modifica delle condizioni di divorzio.

Processo ordinario infatti, a differenza del procedimento camerale, significa atto di cita-

zione, rispetto dei termini a comparire, istruttoria, rinvii per il deposito di memorie difensive, udienza di precisazione delle conclusioni, discussione della causa avanti il collegio e sentenza.

Sembra pertanto opportuno parificare, nel nuovo spirito della riforma del diritto di famiglia, le norme procedurali di modifica sia delle condizioni della separazione che di quelle del divorzio, prevedendo in entrambi i casi il rito camerale.

Il tentativo peraltro, difficilmente fondato per il tenore dell'articolo 710 del codice di procedura civile, di applicare il rito camerale anche alle modifiche delle condizioni di separazione facendo prevalere il disposto dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile ha portato a difformità di decisioni giurisprudenziali. Infatti il tribunale e la corte d'appello di Milano nonché qualche altro tribunale applicano da vari anni il rito camerale, mentre la grande maggioranza degli organi giudicanti richiede il rito ordinario. Anche per porre fine ad una siffatta spiacevole situazione si impone la riforma che si propone.

Del tutto superfluo è poi il richiamo dell'articolo 710 del codice di procedura civile all'articolo 155 del codice civile, dato che tale ultima norma si riferisce esclusivamente ai provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole già previsti nella parte iniziale del suddetto articolo 710 del codice di procedura civile.

Da quanto sopra esposto consegue l'opportunità di una diversa stesura dell'articolo 710, primo comma, del codice di procedura civile.

Va d'altra parte abrogato il secondo comma dello stesso articolo, che prevede la non modificabilità dei provvedimenti pronunciati a norma degli articoli 156 e 202 del codice civile. Infatti, con la legge 19 maggio 1975, n. 151, l'articolo 156 del codice civile è stato modificato con l'espressa previsione, nel suo ultimo comma, del diritto dei coniugi di richiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni matrimoniali tra le parti disposte nella sentenza di separazione, mentre l'articolo 202 del codice civile è stato abrogato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 710 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 710. - (*Modificabilità dei provvedimenti del tribunale*). - Le parti possono sempre chiedere, con la forma del procedimento camerale, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole contenuti nella sentenza di separazione.

Il tribunale deve sentire le parti e per l'assunzione dei mezzi di prova può delegare uno dei suoi componenti».